COMUNE DI COMO

SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO E DEMANIO

APPENDICE ALL'ART. 58 DEL "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"

PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINADELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

La presente appendice si riferisce all'art 58 del citato regolamento nella sua versione modificata, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28/11/2022

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 3
ART. 2 – DEFINIZIONI 3
ART. 3 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 3
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI 3
ART. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE 4
ART. 6 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE 4
ART. 7 – MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI 5
ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO 6
ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTOREAMBIENTALE 6
ART. 10 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO 6
ART. 11– CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 7
ART. 11 BIS – ELENCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 7
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DELL'APPENDICE ALL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO 8

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La presente appendice regolamentare:

1. disciplina la funzione, i requisiti soggettivi e l'attività svolta da soggetti di seguito denominati "*Ispettori Ambientali*" a cui conferire compiti di vigilanza sul rispetto di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente e al decoro della città e del territorio di Como;
2. fa salvi i compiti di vigilanza, controllo e accertamento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della presente appendice regolamentare si definisce come segue la figura dell'*Ispettore Ambientale*: figura impegnata a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di conferimento di rifiuti, nonché dalle Ordinanze comunali, e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

ART. 3 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e nel pieno rispetto delle autonomie locali nomina, con proprio Decreto motivato, gli Ispettori Ambientali, quali incaricati di pubblico servizio.
2. I soggetti da incaricare della qualifica di Ispettore Ambientale vengono scelti, preferibilmente, tra i dipendenti del Comune di Como o della Società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in possesso dei requisiti richiesti, così come stabiliti dalla presente appendice regolamentare.
3. In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente della società incaricata, il reclutamento degli ispettori ambientali potrà essere esteso, tramite manifestazione di interesse, anche a persone esterne alle strutture di appartenenza di cui sopra.
4. I soggetti da incaricare della qualifica di Ispettore Ambientale, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
5. All'Ispettore Ambientale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite che lo stesso è tenuto a portare con sé durante l'espletamento delle sue funzioni.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

1. L'Ispettore Ambientale deve possedere i seguenti requisiti:
   - essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
   - avere raggiunto la maggiore età;

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico.
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico competente;
- avere un'adeguata preparazione.

ART. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Le competenze dell'Ispettore ambientale sono le seguenti:
   a) controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte del cittadino nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta, intervenendo, nel caso di accertamento di irregolarità, con le modalità stabilite al successivo articolo 7;
   b) controllo delle corrette modalità di accesso e conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso il Centro di Raccolta Rifiuti comunale;
   c) attività informativa e di prevenzione a beneficio degli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
   d) esercitare attività di vigilanza e quindi svolgere indagini, assumere informazioni, ispezionare cose (sacchetti ed eventuali altri rifiuti abbandonati), luoghi (diversi dalle private unità immobiliari), fare rilievi segnaletici, fotografici e qualsiasi altra attività che possa portare all'accertamento di un'infrazione alle disposizioni sulla corretta gestione e conferimento dei rifiuti prodotti;
   e) comunicazione tempestiva, attraverso un verbale di ispezione, ovvero un rapporto di servizio, al Corpo di Polizia Locale, anche nel caso dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione provinciale, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

ART. 6 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore ambientale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
   a) Effettuare i controlli secondo quanto stabilito, nell'ambito delle proprie competenze, al precedente art. 5;
   b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi stabiliti, anche mediante ordini di servizio, dal Dirigente del Settore Ambiente, ovvero da figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nel rispetto diquanto previsto

dal presente Regolamento;

c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) compilare il rapporto di servizio che dovrà essere trasmesso al Corpo di Polizia Locale del Comune per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione di eventuale sanzione amministrativa;

e) esibire, in maniera visibile, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri; usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;

f) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Locale, anche nel caso di violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell'Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

g) rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di incaricato di pubblico servizio e agli obblighi relativi.

2. È fatto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Dirigente del Servizio Ambiente ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

ART. 7 – MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dalla presente appendice all'art. 58 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. La collaborazione del Corpo di Polizia Locale di cui al comma 2 consisterà:
   a. nell'affiancamento, qualora ritenuto necessario dalla struttura comunale di coordinamento, degli Ispettori ambientali nello svolgimento delle attività loro assegnate;
   b. nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di vigilanza svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di vigilanza, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dalla presente appendice al citato Regolamento;
   c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Locale;
3. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza nei modi previsti all'art. 6.

ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di vigilanza e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.
3. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Locale.
4. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. I Soggetti incaricati della qualifica di Ispettore Ambientale sono tenuti a svolgere la loro attività (che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni) nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

ART. 10 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico degli Ispettori ambientali è indicata nel decreto di nomina sindacale e non può avere durata superiore al quinquennio. L'incarico può essere rinnovato.
2. Il Decreto può essere sospeso o revocato per motivate circostanze che ne richiedono la sospensione o la revoca; sono da considerarsi motivi di revoca il mancato rispetto da parte dell'ispettore Ambientale dei contenuti della presente appendice regolamentare e del Regolamento.
3. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale e di

tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

ART. 11– CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative e presenti sul territorio comunale, possono avanzare istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Responsabile del Settore Ambiente.

2. Il Comune di Como pubblica apposito avviso pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse.

3. In particolare, attraverso le convenzioni, le associazioni interessate:

a) si impegnano, attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità della presente appendice al Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale;

b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;

c) si impegnano a provvedere all'assicurazione contro infortuni degli Ispettori Ambientali;

d) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali;

e) si impegnano al rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal precedente articolo 6 in materia di doveri dell'Ispettore Ambientale;

f) rispettano le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune di Como;

g) si impegnano al rispetto delle funzioni assegnate dalla presente appendice regolamentare e dal Regolamento al Settore Ambiente, ed al Comando di Polizia Locale;

h) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione della presente appendice regolamentare e del regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali, riferendo con cadenza bimestrale al Responsabile dei Settori Ambiente e Polizia Locale con apposite e dettagliate relazioni.

4. Nell'ambito delle convenzioni di cui ai commi precedenti, il Comune di Como, nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, può riconoscere un contributo annuale alle spese sostenute ed analiticamente documentate dalle associazioni.

5. L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente comma è stabilito e/o variato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 11 BIS – ELENCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Presso l'ufficio del Responsabile del Settore Ambiente del Comune è conservato e aggiornato l'elenco degli ispettori ambientali in funzione, con annotazione degli estremi anagrafici di ciascun ispettore, del decreto sindacale di nomina, della data di inizio e fine dell'incarico e del numero del tesserino personale di riconoscimento.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DELL'APPENDICE ALL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO

1. La presente appendice regolamentare entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Firmato digitalmente da
ANTONIO FERRO

CN = ANTONIO FERRO
C = IT